



COMUNE DI BITONTO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO PER IL TERRITORIO

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729 - Corso Vittorio Emanuele 41

L' ASSESSORE allo SVILUPPO RURALE

Visto il D. Lgs. N. 102 del 29.03.2004;

Visto il D. Lgs. N. 82 del 18.04.2008;

Visto il D.L. n. 8 del 09.02.2017, convertito dalla Legge n. 45 del 07.04.2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 295 del 07.03.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n.34 del 17.03.2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 16 .05.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 62 del 30.05.2017

RENDE NOTO

- che con Decreto n.251 del 12 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26.10.2017, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha riconosciuto il carattere eccezionale dell'evento calamitoso relativo alle gelate inerenti il periodo dal 5 al 12 gennaio 2017;
- che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (P.L.V.). Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche;
- che le provvidenze riconosciute alle imprese agricole, sono quelle previste dal Decreto Legislativo n. 102 del 29.03.2004, (modificato ed integrato dal D. Lgs n.82/2008);
- che è stato delimitato parzialmente il territorio comunale di Bitonto e nello specifico limitatamente ai terreni rientranti in quelli catastalmente identificati al NCEU con i numeri: 55-56-57-58-66-67-68-69-70-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88 e dal foglio 94 al foglio 142 compreso (così come rappresentato a pag. 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 16 maggio 2017).

Art. 5, comma 2:

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o

combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno (2017) in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo (2018), da erogare al seguente tasso agevolato:

1. 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

2. 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga (per non più di 24 mesi) delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole;

d) agevolazioni previdenziali, consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento (Richiesta da inoltrare direttamente all'I.N.P.S.).

Le colture, riconosciute danneggiate e le relative percentuali di danno così come indicato nell'allegato mod. C della Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 16 .05.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 62 del 30.05.2017, sono rappresentate come segue:

PRODUZIONE DANNEGGIATA

Leguminose	40%
Oliveto	50%
Ortaggi da p.c.	50%

Il modello di domanda e i relativi allegati sono disponibili presso il Servizio Agricoltura e Sportello Unico Attività Produttive di questo Comune e nella sezione avvisi del sito internet: <http://www.comune.bitonto.ba.it>

Le domande vanno redatte secondo la modulistica pubblicata, pena irricevibilità delle stesse, e presentate presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune o tramite P.E.C. all'indirizzo: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it, entro 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto e non oltre le ore 24:00 del giorno 10 dicembre 2017. Per ulteriori informazioni chiamare il n. 080/3716244 (sig.ra Scaraggi o d.ssa Lofoco)

Bitonto 19/11/2017

L'Assessore

Calò
